

DICHIARAZIONE SPESE DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1- LETT. C) E COMMA 1BIS, DEL D.LGS. N. 33/2013

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto De Paoli Luca nato a S. Margherita Ligure il 3.8.1968 in qualità di Dirigente di Diritto Tributario e Contenzioso della Direzione Avvocatura consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamati dall'art. 76¹ del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di aver sostenuto le seguenti spese per viaggio di servizio e missioni:

| <i>data anno 2022</i> | <i>Spese di viaggio e pernottamento (treno, aereo,...) totale euro</i> | <i>spese di soggiorno (vitto, pernottamento...) totale euro</i> |
|-----------------------------|--|---|
| <i>16 e 17 marzo</i> | <i>102,40</i> | <i>203,35</i> |
| <i>26 maggio</i> | <i>129,00</i> | <i>15,50</i> |
| <i>30 e 31 maggio</i> | <i>129,20</i> | <i>126,50</i> |
| <i>13 e 14 giugno</i> | <i>113,78</i> | <i>125,55</i> |
| <i>23 E 24 novembre</i> | <i>82,70</i> | <i>158,50</i> |
| <i>6 dicembre</i> | <i>91,80</i> | |

Genova, 07/08/2023

IL DICHIARANTE

Avv. Luca De Paoli

(documento firmato digitalmente)

(firma digitale)

¹ **76. Norme penali.**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.